

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1385

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MARZO 2007

Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
in merito alle norme sul rappresentante per la sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. - Una delle cause principali nell'intensissimo susseguirsi di infortuni sul lavoro su tutto il territorio nazionale è da imputare alla disapplicazione della normativa posta a tutela dei diritti dei lavoratori contenuta nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Le dimensioni del fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali restano infatti a tutt'oggi, nonostante l'adozione del decreto legislativo n. 626 del 1994, assai ragguardevoli. Circa un milione sono gli infortuni sul lavoro che si verificano ogni anno in Italia. Di questi, 30.000 comportano invalidità permanenti. In totale, risultano, ad oggi, titolari di rendita INAIL oltre 900.000 persone (tra infortunati, vedove e orfani). Nel 2005 l'INAIL ha contato 939.566 infortuni sul lavoro di cui 8.382 relativi a giovani al di sotto dei 17 anni nel solo settore industria e servizi. I morti sono stati 1.280.

Si tratta di dati sconcertanti che non fanno che sottolineare che siamo ben lontani da un sistema di prevenzione e di protezione dei lavoratori che funzioni a regime.

Un sistema di prevenzione efficace, soprattutto alla luce della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 626 del 1994, richiede un perfetto e pieno funzionamento degli organismi centrali e periferici addetti al controllo e alla sicurezza dei lavoratori, nonché un reale coordinamento fra i vari organi preposti a tali funzioni di controllo, ed ancora, l'assolvimento, con adeguate strutture e dotazioni e con forte impegno complessivo, dei compiti a ciascuno attribuiti dalla legge.

Una figura di rilievo, inquadrata dal decreto legislativo n. 626 del 1994, nell'ambito dell'intero sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è dettata dall'articolo 18 del decreto n. 626

del 1994 proprio al fine di garantire un ruolo diretto ai lavoratori nella tutela dei loro diritti. Si deve tuttavia registrare che nella maggior parte dei luoghi di lavoro il rappresentante per la sicurezza ancora non è stato eletto. Il decreto legislativo n. 626 del 1994, agli articoli 18 e 19, stabilisce le modalità di costituzione, le funzioni e le prerogative del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. In particolare, per quanto riguarda le modalità di costituzione, la disciplina vigente prevede che il rappresentante per la sicurezza venga eletto direttamente dai lavoratori nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti, mentre nelle imprese di dimensioni maggiori l'elezione o la designazione viene effettuata nell'ambito delle rappresentanze sindacali. La normativa è chiaramente orientata nel senso di privilegiare un ruolo attivo delle parti sociali; infatti le disposizioni sul rappresentante per la sicurezza si limitano a definire i caratteri e i diritti minimi, rinviando alla contrattazione collettiva il compito di definire in concreto il numero, le modalità di elezione o designazione, la formazione che deve ricevere, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti di cui il rappresentante deve disporre per lo svolgimento dei propri compiti. Risulta evidente che la realizzazione pratica delle previsioni legislative è strettamente connessa all'esito della contrattazione collettiva che è chiamata a risolvere diversi problemi interpretativi e applicativi delle nuove disposizioni e a compiere consistenti sforzi per assicurare che il sistema prevenzionistico disegnato dal decreto legislativo n. 626 del 1994 trovi concreta realizzazione.

In sede di applicazione degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 626 del 1994 le parti sociali hanno incontrato numerose difficoltà dovute principalmente alla questione

dell'alternativa posta dalla legge tra elezione e designazione del rappresentante per la sicurezza e alla definizione dei rapporti tra questo soggetto e le rappresentanze sindacali.

Per questo motivo riteniamo indispensabile, al fine di consentire l'effettiva elezione dei rappresentanti per la sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, svincolare completamente l'elezione di detti soggetti dai meccanismi della contrattazione.

Il disegno di legge che proponiamo permette quindi, mediante una modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 626 del 1994, di introdurre un metodo di nomina del rappresentante per la sicurezza in tutti i luoghi di lavoro (sia nelle piccole che nelle grandi aziende) più omogeneo e democratico ponendo direttamente a carico di tutti i lavoratori la facoltà di eleggere e di essere eletti, secondo il principio «tutti elettori tutti eleggibili». Inoltre si provvede a porre un ter-

mine di tempo (il 31 dicembre 2007) entro il quale tutte le unità produttive e tutte le aziende dovranno provvedere alla elezione, ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di promuovere le azioni necessarie per l'elezione del rappresentante per la sicurezza. Se il termine non verrà rispettato, i datori di lavoro saranno responsabili della mancata nomina e quindi assoggettati alle stesse sanzioni già previste al comma 1 dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo sanzionato di promuovere il processo di nomina del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, si depotenziano i meccanismi che portano all'omessa nomina e alla conseguente disapplicazione della normativa vigente in cui è previsto un ruolo attivo e importante al fine della prevenzione e della sicurezza dei lavoratori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono sostituiti dai seguenti:

«1. In tutte le aziende o unità produttive è eletto, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, il rappresentante per la sicurezza.

2. Il rappresentante per la sicurezza è eletto a suffragio universale e diretto da parte dei lavoratori al loro interno e dura in carica tre anni. Allo scadere del mandato il rappresentante per la sicurezza è rieleggibile per non più di una volta.

3. Il datore di lavoro adotta tutte le misure necessarie ai fini dell'elezione del rappresentante per la sicurezza. Nel caso in cui non si provveda alla elezione del rappresentante per la sicurezza entro il termine di cui al comma 1, i datori di lavoro sono responsabili della mancata nomina e ad essi si applicano le sanzioni previste al comma 1 dell'articolo 89, e successive modificazioni.

4. I lavoratori hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti pari a due ore annue per partecipare ad assemblee su temi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, le quali dovranno essere organizzate nel rispetto delle esigenze della produzione».

2. Il comma 5 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è abrogato.